



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2325

Prot. n. CIV 63/2018 LB

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Provincia autonoma di Trento c/Davide Marcello Palatella - Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per l'integrale riforma della sentenza della Corte di Appello di Trento - Sez. Lavoro- n. 58/2018 depositata in data 11 ottobre 2018 - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento agli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Lucia Bobbio dell'Avvocatura della Provincia, all'avv. Alberto Pizzoferrato di Bologna (CIG Z532637699) con elezione del domicilio presso lo stesso.

Il giorno **14 Dicembre 2018** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

"Con deliberazione n. 2169 dd. 21 ottobre 2011 la Giunta provinciale stabiliva di resistere al ricorso ex art. 414 c.p.c., promosso da Palatella Davide Marcello, avanti al Tribunale di Trento - Sezione Lavoro, con impugnazione del termine contrattuale e domanda di riconoscimento progressione stipendiale e/o scatti di anzianità.

Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale affidava la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento agli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Lucia Bobbio e Marialuisa Cattoni dell'Avvocatura della Provincia.

Con sentenza n. 86/2018, depositata in data 17 aprile 2018 e non notificata, appellabile fino al 17 ottobre 2018, il Tribunale di Trento – Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso, condannando la Provincia autonoma di Trento al pagamento delle differenze retributive e alla metà delle spese di giudizio.

Con deliberazione n. 705 dd. 27 aprile 2018 la Giunta provinciale promuoveva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Trento – sez. Lavoro, avverso la sentenza n. 86/2018 del Tribunale di Trento – sez. Lavoro, affidando la rappresentanza e la difesa agli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Lucia Bobbio e Maurizio Dalla Serra dell'Avvocatura della Provincia.

Con sentenza n. 58/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, e notificata il 31 ottobre 2018, la Corte d'Appello di Trento, sez. Lavoro respingeva l'appello, condannando altresì la Provincia autonoma di Trento al pagamento delle spese di giudizio.

Non apparendo fondati i motivi che stanno alla base della suddetta sentenza, considerata la delicatezza, importanza, specificità del contenzioso in oggetto e conseguente impossibilità di una difesa completa solo interna anche in considerazione della carenza di organico, del carico di lavoro e delle motivazioni, atti e norme sotto specificate e richiamate, nonché l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno ricorrere avanti alla Suprema Corte di Cassazione, affidando la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avv.ti Nicolò Pedrazzoli e Lucia Bobbio dell'Avvocatura della Provincia, all'avv. prof. Alberto Pizzoferrato di Bologna con studio in Bologna, via S. Stefano n. 57, eleggendo domicilio presso lo stesso.

Il suddetto prof. Pizzoferrato ha infatti curato la difesa dell'Amministrazione anche in precedenti ricorsi in Cassazione nella stessa materia, nonché la difesa della PAT dinanzi alla Corte di Giustizia Europea.

L'avv. prof. Alberto Pizzoferrato ha inviato il proprio preventivo in data 10 dicembre 2018, sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo complessivo di Euro 6.147,00.= (oltre IVA, CPA e 15% spese generali ex art. 13). L'importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento, è di Euro 8.969,21.=.

Si propone altresì di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito”.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- visto il codice deontologico forense e in particolare gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- visto l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);
- visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige e il decreto legislativo n. 118/2011;
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- viste la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità) e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
- visto e considerato il parere del Consiglio nazionale forense di data 15 dicembre 2017;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
- viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n. 58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837; il

promemoria di data 27 aprile 2018, ID 320278935; la nota di data 8 maggio 2018, prot. n. 265749; la circolare 1A/2018 di data 31 maggio 2018;

- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato che rende assolutamente non possibile una difesa interna, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive comportano prestazioni connesse all'abilità del prestatore d'opera e che la controversia complessa richiede particolare impegno;

- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi rilevante e complessa, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;

- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;

- viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361, 25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915 e 5 maggio 2017, n. 652, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22 ;

- vista la nota della Dirigente del Servizio per il Personale dd 29 novembre 2018, prot. n. 720680;

- vista la nota della Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza dd 6 dicembre 2018 prot. n. 736683;

- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice Smart CIG Z532637699;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

#### d e l i b e r a

1) di promuovere ricorso contro Davide Marcello Palatella dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per l'integrale riforma della sentenza n. 58/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, della Corte d'Appello di Trento - sez. Lavoro;

2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avv.ti Nicolò Pedrazzoli e Lucia Bobbio dell'Avvocatura della Provincia, all'avv. prof. Alberto Pizzoferrato di Bologna con studio in Bologna, via S. Stefano n. 57, eleggendo domicilio presso lo stesso;

3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;

4) di impegnare la somma complessiva di Euro 8.969,21.=, calcolata sulla base dei preventivi di spesa pervenuti, all'avv. prof. Alberto Pizzoferrato, imputando tale somma sul cap. 151750-003 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018;

5) di dare atto che ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice Smart CIG Z532637699.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace